

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	1
Articolo 1 Oggetto del Regolamento	1
Articolo 2 Definizioni	1
Articolo 3 Forma di impresa per lo svolgimento dell'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing	3
Articolo 4 Requisiti morali di accesso alle attività	4
Articolo 5 Requisiti professionali di accesso alle attività	4
Articolo 6 Requisiti oggettivi per l'esercizio delle attività	5
TITOLO II - SISTEMA AUTORIZZATORIO	5
Articolo 7 Procedimento amministrativo per l'apertura e l'esercizio delle attività	5
Articolo 8 Dichiarazione di inizio attività - caratteristiche	6
Articolo 9 Dichiarazione di inizio attività - documentazione integrativa	7
Articolo 10 Procedimento di controllo della dichiarazione di inizio attività	7
Articolo 11 Trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte	8
Articolo 12 Sospensione temporanea delle attività	8
Articolo 13 Cessazione definitiva delle attività	8
TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	9
Articolo 14 Vendita di prodotti cosmetici	9
Articolo 15 Attività esercitate in forma mista	9
Articolo 16 Attività esercitate in forma promiscua	9
TITOLO IV - ORARI E PREZZI	10
Articolo 17 Orari e tariffe dei prezzi	10
TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO	10
Articolo 18 Divieto di esercizio	10
Articolo 19 Controlli	11
Articolo 20 Decadenza dei titoli abilitativi e provvedimenti inibitori all'esercizio dell'attività	11
Articolo 21 Sanzioni	12
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 22 Attività escluse dalla disciplina del Regolamento	13
Articolo 23 Modalità di svolgimento delle attività di tatuaggio e piercing	14
Articolo 24 Norme transitorie e finali	14
Articolo 25 Efficacia del Regolamento	14
<u>ALLEGATO 1</u> - REQUISITI IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA - PARRUCCHIERE MISTO - TATUAGGIO - PIERCING	15
<u>INDICE ANALITICO</u>	18

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. 22 aprile 2002 n. 12¹ e successive modifiche ed integrazioni, di seguito definita “Legge”, e nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 9.1.2006 n. 1², ha per oggetto la disciplina, in forma imprenditoriale, delle attività di estetista, di parrucchiere misto, di tatuaggio e piercing, ovunque esercitate nell’ambito del territorio comunale, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea, da imprese individuali o in forma societaria, sia di persone che di capitali.

La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti **principi generali**:

- libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione Italiana;
- principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa secondo le modalità previste dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- semplificazione documentale e amministrativa di cui alla Legge n. 241/1990 e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni;
- valorizzazione delle attività artigianali nelle loro diverse espressioni, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 8 agosto 1985 n. 443 “Legge - quadro per l’artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) attività di estetista: l’attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione e l’attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all’allegato A della Legge e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Rientrano nell’attività di estetista le seguenti:

- centro **di abbronzatura o “solarium”**: quella inerente l’effettuazione di trattamenti mediante l’uso di lampade abbronzanti UV-A;
- ginnastica **estetica e massaggio a scopo estetico**: quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- disegno **epidermico o trucco semi-permanente**: quella comprendente un insieme di trattamenti e tecniche manuali eseguite sul viso o sul corpo, allo scopo di migliorarne o proteggerne l’aspetto estetico; tali trattamenti consistono nella colorazione della cute, mediante l’introduzione di pigmenti a livello superficiale (epidermide), al fine di creare figure o disegni non permanenti, che si auto eliminano senza ricorrere ad interventi esterni;

¹ “Disciplina organica dell’artigianato”

² “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”

- trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio **sauna e bagno turco**;
- realizzazione del **make-up o maquillage o trucco**;

b) attività di parrucchiere misto: l'attività che comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli - compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, volti a modificarne, migliorarne, mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico - e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico - limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie - tradizionalmente complementari all'attività principale; la realizzazione del make-up o maquillage o trucco non rientra tra le attività di parrucchiere misto.

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile; l'attività di parrucchiere misto corrisponde all'attività di "acconciatore", siccome definita dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174;

c) attività di tatuaggio: l'insieme di trattamenti e tecniche manuali, variamente denominate, che consistono nella colorazione permanente della cute mediante l'introduzione, con microaghi, di pigmenti nel derma, al fine di creare figure o disegni permanenti, che non si auto eliminano senza ricorrere ad interventi esterni;

d) attività di piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, con l'inserimento cruento di anelli metallici o altre decorazioni di diversa forma e fattura;

e) qualificazione professionale: il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività di parrucchiere misto e di estetista in forma imprenditoriale;

f) qualifica professionale: il requisito professionale per l'esercizio delle attività di parrucchiere misto e di estetista in forma non imprenditoriale, valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento per lo svolgimento di lavoro subordinato;

g) direttore tecnico o direttore d'azienda: la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;

h) requisiti igienico sanitari e di sicurezza: i requisiti elencati nell'allegato I, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento;

i) linee guida: le linee guida dell'Azienda per i Servizi Sanitari riferite ai requisiti organizzativi delle attività disciplinate dal presente Regolamento;

l) apparecchiature elettromeccaniche: gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'Allegato A³ della Legge;

³ ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO (allegati alla L.R. n. 12/02)

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UVA.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR). Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera. Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali. Vibratori elettrici oscillanti. Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure. ...continua alla pagina seguente

m) attività stagionale: l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

n) attività temporanea: l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

o) attività prevalente: l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente;

p) dichiarazione di inizio attività (DIA): la dichiarazione con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente Regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima. La dichiarazione di inizio attività è contestuale all'avvio della stessa. Tuttavia la DIA può essere presentata fino a 30 giorni consecutivi prima dell'effettivo avvio dell'attività. Qualora questo termine non venga rispettato, la DIA diventa inefficace e deve essere ripresentata contestualmente all'avvio effettivo dell'attività.

ARTICOLO 3 FORMA DI IMPRESA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA, PARRUCCHIERE MISTO, TATUAGGIO E PIERCING

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di impresa societaria, sia di persone sia di capitali.

Le imprese esercenti le attività di cui al presente Regolamento, che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Legge, sono tenute ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane con le modalità previsti dall'art. 14⁴ della Legge.

-
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
 - Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
 - Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti. Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
 - Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
 - Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati. Depilatori elettrici ed elettronici.
 - Apparecchi per massaggi subacquei. Apparecchi per presso-massaggio. Elettrostimolatore ad impulsi.
 - Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera. Laser estetico.
 - Saune.

⁴ Art. 14 (Iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A.)

1. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili artigiane presentano alla Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio le domande di iscrizione all'A.I.A. e le denunce di modifica e di cessazione entro trenta giorni, rispettivamente, dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dalla data dell'evento modificativo o di cessazione.

2. Le decisioni relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'A.I.A. devono essere notificate all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine equivale ad accoglimento della domanda.

3. Le Commissioni provinciali per l'artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui al capo I del presente titolo, hanno facoltà di effettuare accertamenti, anche avvalendosi dei Comuni, e, ricorrendone i presupposti, di disporre d'ufficio le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni. Tali decisioni sono notificate all'interessato.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 sono comunicate all'INPS e all'INAIL.

5. Le iscrizioni all'A.I.A. sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio per quindici giorni consecutivi.

6. Qualsiasi pubblica amministrazione che, nell'esercizio delle proprie funzioni, riscontri l'esistenza, la modificazione o la perdita di uno o più requisiti di cui al capo I del presente titolo, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, è tenuta a darne comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato, le quali provvedono agli accertamenti d'ufficio e alle relative decisioni, che devono essere notificate all'impresa e alla pubblica amministrazione interessata entro trenta giorni dall'adozione.

7. Con regolamento di esecuzione sono definiti i modelli e le procedure di iscrizione, di modifica e di cancellazione dall'A.I.A. Tale regolamento è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le imprese esercenti attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 10 della Legge, sono tenute ad iscriversi al Registro Imprese della C.C.I.A.A., con le modalità di cui alla Legge 29.12.1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 4 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ

Lo svolgimento dell'attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia ⁵.

Tali requisiti devono essere posseduti:

- dal titolare dell'impresa individuale;
- dal legale rappresentante della società;
- dal direttore tecnico;

ARTICOLO 5 REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO ALLE ATTIVITÀ

Lo svolgimento dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è subordinato altresì al possesso della qualificazione professionale.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

nel caso di imprese artigiane:

- dal titolare, nel caso di impresa individuale;
- da tutti i soggetti indicati all'art. 10⁶ della Legge nel caso di impresa societaria;

nel caso di imprese non artigiane:

- dal direttore tecnico, nel caso in cui l'impresa individuale non sia artigiana;
- dal direttore tecnico, nel caso in cui l'impresa societaria non sia artigiana;

Le imprese non artigiane devono nominare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

⁵ **D.lgs. 8 agosto 1994, n. 490** - Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

⁶ Art. 10 (Società artigiana)

1. E' artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:

a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'art. 8;

b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che la maggioranza dei soci accomandatari, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e che i soci accomandatari siano in maggioranza;

c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Deve sempre essere garantita la presenza nell'esercizio della persona in possesso della qualificazione professionale. In caso di sua assenza, anche se temporanea, dovrà essere presente un'altra persona in possesso di qualificazione professionale.

I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto, devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

ARTICOLO 6 REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e di piercing possono essere svolte in luoghi aperti al pubblico, a ciò appositamente destinati; possono altresì essere svolte in luoghi aperti al pubblico destinati prevalentemente ad altri usi quali, ad esempio, palestre, centri sportivi, profumerie, erboristerie, farmacie, alberghi, associazioni o circoli privati, centri o complessi commerciali, etc.

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate anche presso il domicilio dell'esercente.

Quando l'attività si svolga presso il domicilio dell'esercente o ai piani superiori di un edificio, è necessario apporre sul citofono/campanello la dicitura indicante la tipologia di attività ed il piano in cui viene esercitata.

E' fatta salva la possibilità di esercitare, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, unicamente le attività di estetista e parrucchiere misto presso:

- la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso;
- a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo;
- per particolari eventi (ad esempio, matrimoni, attività dimostrative in occasione di promozioni commerciali);
- nei luoghi di cura o di riabilitazione (ad esempio, ospedali, case di cura, ricoveri, centri per anziani e disabili);
- nei luoghi di detenzione, nelle caserme;
- in altri luoghi per i quali siano stipulate, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, convenzioni con pubbliche amministrazioni.

Nei luoghi indicati ai punti del precedente comma non è consentita l'attività di tatuaggio e piercing, poiché esigono particolari attenzioni igieniche.

TITOLO II - SISTEMA AUTORIZZATORIO

ARTICOLO 7 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

Sono soggetti alla presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) i procedimenti di nuova apertura, anche a carattere stagionale o temporaneo, trasferimento in altri locali, ampliamento della superficie, riduzione della superficie, sostituzione del direttore tecnico o di uno o più soggetti professionalmente qualificati nell'ambito della società artigiana, trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing, esercitate in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, in forma stagionale o temporanea.

La DIA è presentata dal titolare dell'impresa individuale ovvero dal legale rappresentante della società.

Sono soggette a comunicazione la sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, la riapertura delle attività al termine della sospensione, nonché la loro cessazione.

Sono altresì soggette a comunicazione, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi dell'evento:

- la variazione della ragione sociale della società;
- la variazione della sede legale;
- la variazione della residenza dell'impresa individuale;
- la sostituzione dei soci non qualificati;

E' soggetta a domanda di autorizzazione la proroga della sospensione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

ARTICOLO 8 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ - CARATTERISTICHE

I requisiti essenziali dichiarati nella DIA devono essere posseduti al momento della sua presentazione: in caso contrario, essa non abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata che, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

E' inefficace, in quanto carente di dichiarazioni e/o requisiti essenziali, la DIA priva:

- dei dati anagrafici del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico;
- dei dati della società;
- della sottoscrizione autografa del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico;
- del documento di identità del titolare dell'impresa individuale, del legale rappresentante della società, del direttore tecnico;
- della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di possesso dei requisiti personali di accesso alle attività, secondo le previsioni contenute nei precedenti artt. 4 e 5;
- della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, di nomina del direttore tecnico, corredata dalla relativa accettazione;
- della dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 e successive modifiche ed integrazioni, attestante:
 - l'ubicazione dei locali nei quali si intende esercitare l'attività (via o piazza, numero civico);
 - i dati catastali dei locali (Foglio, mappale, eventuale subalterno);
 - la compatibilità urbanistica e la destinazione d'uso "servizi" dell'unità immobiliare ovvero altra destinazione, semprechè l'attività non occupi più del 25% della sua superficie;
 - la conformità ai requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti nell'allegato I.

La presentazione della DIA in possesso dei requisiti sopra elencati, abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo.

La DIA deve essere presentata sull'apposita modulistica predisposta dal Comune di Trieste.

ARTICOLO 9 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata dalla attestazione della sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dal presente Regolamento, resa da un tecnico abilitato, comprendente:

- planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), contenente indicazione delle altezze delle superfici dei singoli locali, il loro indice di illuminazione e ventilazione, destinazione d'uso specifico e il lay-out dell'attività;
- relazione tecnica illustrativa della struttura, con indicazione delle caratteristiche tecniche dei locali, delle modalità di approvvigionamento idrico e di quelle dello scarico fognario;
- relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale (la relazione tecnica è obbligatoria se le condizioni strutturali dei locali impongono la dotazione di un impianto di aerazione artificiale); la relazione tecnica dell'impianto di aerazione artificiale previsto, anche se non necessario, deve essere comunque presentata.

Alla dichiarazione deve inoltre essere allegato:

- elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della marca, modello e matricola e indicazione della certificazione CE;
- indicazione del numero massimo degli addetti previsti.

La DIA indicata nel presente articolo, purché efficace e completa della documentazione, viene trasmessa in copia all'Azienda Sanitaria competente per le attività istituzionali di vigilanza e controllo.

ARTICOLO 10 PROCEDIMENTO DI CONTROLLO DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

Il responsabile del procedimento, ricevute le dichiarazioni relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

In caso di accertata inefficacia della DIA il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività dichiarata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente.

Qualora la dichiarazione, benché efficace ai sensi dell'art. 8, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione: il dichiarante deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla conoscenza della richiesta di integrazioni. I termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

Qualora il dichiarante non provveda nel termine indicato al comma precedente, il responsabile del procedimento, adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti, entro il termine di 30 giorni.

In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dall'art. 19 della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del C.P., salvo che il fatto costituisca più grave reato.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Le dichiarazioni di inizio di attività vengono sottoposte a controllo dal Responsabile del procedimento in tutti i casi in cui esistano ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive in esse contenute e della documentazione ad esse allegata, nonché su un campione numerico individuato con apposito provvedimento comunale.

ARTICOLO 11 TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA IN GESTIONE O IN PROPRIETÀ, PER ATTO TRA VIVI O A CAUSA DI MORTE

Il trasferimento in gestione o in proprietà delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla dichiarazione di inizio attività e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Nei casi di trasferimento della gestione di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento, la dichiarazione di inizio attività da parte del cessionario ha effetto fino alla scadenza contrattualmente pattuita e il cedente, entro il termine di cui al comma precedente, decorrente dalla stessa data ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, deve presentare la dichiarazione di inizio attività per reintestazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2.

L'erede privo dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività può trasferire l'azienda in proprietà a un terzo soggetto, entro il termine di 90 giorni dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ARTICOLO 12 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ

La sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di 30 giorni, è soggetta a comunicazione entro 10 dieci giorni dall'inizio della sospensione stessa.

La sospensione temporanea non può superare i 12 mesi. Nei casi di forza maggiore o di gravi e circostanziati motivi, l'operatore può chiedere preventivamente al Comune, anche più di una volta, l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a 6 mesi.

E' altresì soggetta a comunicazione la riapertura delle attività al termine della sospensione, entro 10 dieci giorni dalla riapertura, qualora avvenga prima del termine originariamente comunicato.

ARTICOLO 13 CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ

La cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento dev'essere comunicata entro 60 giorni dall'evento.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ARTICOLO 14 VENDITA DI PRODOTTI COSMETICI

Alle imprese artigiane iscritte nell'apposito albo, per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, non si applica la L.R. 5.12.2005 n. 29⁷ e successive modifiche ed integrazioni.

Alle imprese non artigiane iscritte al Registro Imprese che intendano effettuare la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, si applica la L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

La vendita al dettaglio di prodotti diversi da quelli indicati ai commi precedenti è soggetta alla

L.R. 5.12.2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

La superficie destinata alle attività di cui ai commi precedenti non deve incidere sulle superfici minime previste, per l'esercizio delle singole attività, dal presente Regolamento.

ARTICOLO 15 ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA MISTA

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate esclusivamente dalla medesima impresa, in unità funzionali fra loro collegate. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale nel rispetto dei relativi requisiti.

Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

Le unità funzionali devono possedere le caratteristiche previste dall'allegato I, del presente Regolamento in funzione dell'attività in esse esercitata.

Le unità funzionali devono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali depositi per attrezzature di pulizia dei locali, reception, sala d'attesa, locali di deposito, servizi igienici, spogliatoi personale.

Nel caso in cui l'attività mista di estetista e di parrucchiere misto sia esercitata da impresa individuale artigiana, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime.

Qualora l'attività mista di estetista e di parrucchiere misto sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della Legge, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

ARTICOLO 16 ATTIVITÀ ESERCITATE IN FORMA PROMISCUA

Le attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing possono essere esercitate esclusivamente dalla medesima impresa, congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della Legge, in unità funzionali fra loro collegate, purché nel rispetto del presente Regolamento e delle Leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee.

In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale.

⁷ **Legge regionale n. 29 del 05/12/2005** "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>."

Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

Le unità funzionali relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento devono possedere le caratteristiche previste dall'allegato I, del presente Regolamento in funzione dell'attività in esse esercitata. Le unità funzionali relative alle attività estranee al campo di applicazione della Legge devono possedere le caratteristiche previste dalle Leggi di settore che le disciplinano.

Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e/o reception.

TITOLO IV - ORARI E PREZZI

ARTICOLO 17 ORARI E TARIFFE DEI PREZZI

Negli esercizi che svolgono l'attività disciplinate dal presente Regolamento è possibile effettuare l'apertura in tutti i giorni feriali e festivi dalle ore 05 alle ore 23., per un massimo di 13 ore giornaliere.

Sono consentite fino a due giornate di chiusura settimanale dell'esercizio, facoltative e a scelta dell'operatore.

Gli esercizi che svolgono attività in forma mista o promiscua osservano l'orario previsto per l'attività prevalente: la prevalenza viene calcolata in base alla superficie.

Gli esercizi ubicati nei centri o nei complessi commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.

In occasione di circostanze particolari il Sindaco, con ordinanza, può prevedere specifiche deroghe agli orari di apertura e di chiusura delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

L'orario di effettiva apertura e chiusura degli esercizi, nonché eventuali giornate di chiusura infrasettimanale, deve essere indicato al pubblico mediante cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile.

Le tariffe dei prezzi dei servizi forniti dalle attività disciplinate dal presente Regolamento debbono essere rese note al pubblico e alla clientela mediante appositi prospetti informativi esposti in maniera ben visibile, con modalità facilmente comprensibili, anche per quanto concerne le voci aggiunte.

Gli esercizi che svolgono attività nei casi previsti al precedente art. 6, comma 4 possono derogare alle disposizioni sugli orari di attività e tariffe dei prezzi previsti dal presente articolo.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO

ARTICOLO 18 DIVIETO DI ESERCIZIO

Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio.

ARTICOLO 19 CONTROLLI

Gli agenti di polizia municipale e gli altri enti o organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività disciplinate dal presente Regolamento, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati indicati all'art.6 in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

L'ASS effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti dal presente Regolamento.

Le sanzioni per le violazioni al presente Regolamento sono applicate in base alle disposizioni della L. R. 17.01.1984 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, non diversamente sanzionate dalla Legge, si applica l'art. 7 della L.R. 12.02.2003 n. 4⁸.

ARTICOLO 20 DECADENZA DEI TITOLI ABILITATIVI E PROVVEDIMENTI INIBITORI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'Ufficio comunale competente dispone il divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi nei casi in cui:

- sia esercitata senza avere depositato la prevista dichiarazione di inizio di attività;
- la dichiarazione di inizio di attività, ancorché presentata, sia inefficace, secondo la previsione del precedente art. 8;
- di sopravvenuta carenza dei requisiti previsti dai precedenti artt. 4 e 5 per l'accesso e l'esercizio delle attività;
- siano accertate dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
- il titolare dell'attività la sospenda per un periodo superiore a dodici mesi, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 12;
- il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione, comminata ai sensi del comma successivo;
- il titolare commetta recidiva nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria: sussiste recidiva qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione.

⁸ **Legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4** Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole.

Art. 7 (Sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze provinciali e comunali)

1. Le violazioni delle norme dei regolamenti o delle ordinanze provinciali e comunali comportano, qualora la legge non preveda apposite sanzioni, l'irrogazione da parte dell'ente locale di sanzioni amministrative pecuniarie, in misura non superiore a diecimila euro, nonché di eventuali sanzioni accessorie sospensive o interdittive di attività derivanti da provvedimenti della medesima Amministrazione, determinate con proprie norme regolamentari.

Nel caso di sopravvenuta carenza dei requisiti di cui alla lettera c) del precedente comma, l'Ufficio competente dispone la sospensione dell'attività, intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle normative vigenti, per una durata non inferiore a 3 giorni e non superiore a 90 giorni. Decorso tale termine, salvo proroga motivata, in caso di inottemperanza si dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ai sensi degli articoli 19 e 21-bis della Legge 241/90.

Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

ARTICOLO 21 SANZIONI

La nuova apertura, anche a carattere stagionale o temporaneo, il trasferimento in altri locali, l'ampliamento della superficie, la riduzione della superficie, la sostituzione del direttore tecnico o di uno o più soggetti professionalmente qualificati nell'ambito della società artigiana, il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, relativi alle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing in assenza di titolo abilitativo, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 516 a € 1.549, ai sensi dell'art. 17 comma 8 della Legge.

La violazione delle seguenti disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 4/2003⁸, come segue:

Genere della violazione	Importo minimo sanzione	Importo massimo sanzione
esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento in carenza dei requisiti previsti dai precedenti artt. 4 e 5	da € 250	a € 1.500
violazione art. 6, comma 6: esercizio di attività di tatuaggio e piercing nei luoghi indicati al precedente art. 6 comma 5	da € 16	a € 1.549
violazione art. 12: comunicazione al Comune della sospensione temporanea delle attività disciplinate dal presente Regolamento, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni, oltre 10 dieci giorni dall'inizio della sospensione stessa	da € 50	a € 300
violazione art. 13: comunicazione al Comune della cessazione definitiva delle attività disciplinate dal presente Regolamento oltre 60 giorni dalla cessazione stessa	da € 50	a € 300
violazione art. 17: inosservanza orari di apertura e di chiusura delle attività	da € 300	a € 900
violazione art. 17 comma 10: obbligo di esposizione delle tariffe	da € 50	a € 300
violazione art. 18: svolgimento delle attività di estetista, parrucchiere misto, tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio	da € 516	a € 1.549
violazione art. 19: mancato consenso ai controlli degli organi accertatori in tutti i locali pubblici e privati indicati all'art.6, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente	da € 300	a € 900
mancato rispetto dei requisiti strutturali previsti dall'allegato I,	da € 300	a € 900
mancato rispetto dei requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi previsti dagli allegati I.	da € 250	a € 1.500

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22 ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Sono escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, quali:

a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di **fisioterapista e podologo**, disciplinate fra le professioni sanitarie, svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;

b) l'attività di **massaggiatore sportivo** esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;

c) le attività motorie svolte in strutture sportive aperte al pubblico, quali quelle di **“ginnastica sportiva”**, **“educazione fisica”**, **“fitness”**, in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 3 aprile 2003, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'attività di **naturopatia del benessere**: il naturopata é un operatore non sanitario del benessere che realizza pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa ed al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e, quindi, volte a generare una migliore qualità della vita;

e) l'attività di **miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo**, quale, ad esempio, la riflessologia, la kinesifisiologia, lo shiatsu, il training autogeno, le discipline olistiche a scopo di relax quali shirodara, aromaterapia, riflessologia plantare, digitopressione cinese.

Sono altresì escluse dall'attività di estetista e pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento l'attività di:

- **onicotecnico**, consistente nell'applicazione e/o nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti simili, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;
- **l'applicazione di ciglia finte**, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce.

Non sono soggette al presente Regolamento:

- le **attività di lavorazione del capello** che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale (ad esempio, la produzione di parrucche);
- le **attività** nelle quali si compiono azioni proprie **delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie**.

Non è soggetta al presente Regolamento la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva: tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né al rilascio di autonomo titolo abilitativo. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse.

Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza¹⁰

ARTICOLO 23 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

Devono essere sempre richieste all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenni, tutte le informazioni utili per praticare l'attività di tatuaggio e di piercing, in condizioni di sicurezza e deve essere acquisito il consenso scritto dell'avente diritto.

ARTICOLO 24 NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano agli esercizi già autorizzati o abilitati alla data di inizio di efficacia del presente regolamento ed in caso di subingresso senza modifiche del locale.

I titolari degli esercizi già autorizzati o abilitati, anche a seguito di subingresso, devono invece adeguarsi ed attenersi ai requisiti degli impianti, delle attrezzature ed organizzativi di cui all'allegato I per l'esercizio delle attività disciplinate del presente Regolamento, entro il termine di 12 mesi dall'inizio di efficacia del presente Regolamento.

Ai titolari di esercizi di tatuaggio e piercing esistenti alla data di inizio di efficacia del presente Regolamento, cui sia già stata rilasciata dall'ASS certificazione di possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, non si applicano le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali dei locali, alla condizione che non abbiano apportato modifiche agli stessi successivamente al rilascio della predetta certificazione; la deroga è efficace anche nei casi di subingresso senza modifiche dei locali.

Le disposizioni riguardanti i requisiti igienico sanitari e di sicurezza dei locali sede delle attività disciplinate del presente Regolamento non si applicano nell'ipotesi di esecuzione di piercing al lobo dell'orecchio unicamente tramite dispositivi monouso, da parte di operatori commerciali; tale attività è consentita previa comunicazione all'Azienda per i Servizi Sanitari.

Le attività di tatuaggio e piercing, iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. sono tenute a presentare la denuncia d'inizio attività ai sensi dell'art. 7, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 25 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è efficace dalla pubblicazione della delibera consiliare di approvazione e sostituisce, abrogandolo, il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle attività di estetista e di parrucchiere misto, nonché ogni altro provvedimento correlato.

Il presente regolamento verrà inoltre pubblicato nel sito internet comunale unitamente alla modulistica necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure in esso previste.

¹⁰ Art. 21 della Legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 contenente "Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 29, e 16 gennaio 2002, n. 2, in materia di commercio e turismo"

ALLEGATO 1

REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO - SANITARI PER LE ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO

REQUISITI STRUTTURALI

1. Locali

- Superfici: minimo mq. 15,00 compresa la sala/zona d'aspetto per massimo 2 postazioni lavoro (anche suddivise in box) al netto delle postazioni dedicate al lavaggio.
- ogni ulteriore postazione/box: mq. 5,00
- pareti divisorie dei singoli box –altezza massima ml. 2,10, rivestimento pareti con materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili
- per l'attività di estetista, ogni postazione in cui siano eseguiti trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente, deve essere dotata di lavello con acqua corrente calda e fredda.

2. Servizi Igienici

- esercizio con superficie totale netta (esclusi accessori e servizi) inferiore a mq. 60,00: 1 servizio igienico
- esercizio con superficie totale netta \geq a mq. 60,00: 2 servizi igienici.

3. Servizi Igienici a norma per disabili

- solo nel caso di lavori che comportino la realizzazione di un nuovo servizio igienico o l'ampliamento di quello esistente o nel caso in cui le attività vengano svolte in locali in precedenza non aperti al pubblico, i servizi igienici dovranno essere a norma per disabili

4. Docce

- per l'esercizio di estetista va prevista almeno una doccia per il pubblico

5. Le attività possono essere svolte presso il domicilio del titolare, a condizione che i locali abbiano i requisiti minimi previsti ai punti precedenti e che gli stessi abbiano un accesso indipendente dall'abitazione.

6. Le attività, oggetto del presente Regolamento, possono essere svolte anche in forma mista nella medesima sede a condizione che ogni singola attività disponga di locali con superfici minime previste in funzione dell'attività esercitata. In questo caso i servizi igienici potranno essere comuni.

7. Le attività possono essere svolte anche in luoghi aperti al pubblico destinati prevalentemente ad altri usi, quali ad es. "palestre" o "strutture ricettive", a condizione che abbiano a disposizione locali aventi la superficie minima prevista e servizi igienici ad uso esclusivo, in prossimità e comunque il più vicino possibile ai locali dedicati.

NORME COMPORTAMENTALI

1 Abbigliamento del personale

Il personale, sia titolare sia dipendente, deve curare particolarmente l'igiene personale ed indossare un vestiario specifico e idoneo da cambiare giornalmente.

E' opportuno che durante l'orario di lavoro gli operatori indossino sopravvesti o apposite divise possibilmente di colore chiaro e sempre in perfette condizioni di pulizia.

2. Igiene delle mani

L'igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:

- a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;
- b) assenza, durante l'esercizio dell'attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;
- c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;
- d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:
 - all'inizio e al termine dell'attività lavorativa;
 - dopo l'uso dei servizi igienici;
 - preliminarmente e successivamente all'esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico del cliente;
 - l'operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro;
 - è preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:
 - a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;
 - b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

3) Altre norme comportamentali

1. La biancheria (asciugamani, lenzuolini, accappatoi e simili) deve essere pulita e cambiata di volta in volta per ogni persona; è preferibile l'impiego di materiale monouso.
2. Dopo ogni utilizzo le spazzole per i capelli devono essere accuratamente lavate.
3. I pettini od altro materiale di plastica dopo essere stati lavati con un detergente, vanno immersi in una soluzione disinfettante (ad esempio ipoclorito di sodio).
4. Gli oggetti taglienti metallici (i rasoi, le forbici, le macchine per il taglio dei capelli, gli strumenti da manicure e pedicure ecc.) dopo ogni uso vanno accuratamente lavati con acqua e detergente e quindi immersi in una soluzione disinfettante che va cambiata giornalmente ovvero trattati con il calore; successivamente al trattamento di pulizia e disinfezione gli strumenti devono essere adeguatamente conservati in contenitori idonei chiusi, nelle massime condizioni di pulizia.
5. Le parti degli apparecchi meccanici di uso estetico che vengono a contatto con il corpo umano e che non sono monouso, devono essere sostituite per ogni singolo cliente e lavate ove possibile con acqua corrente e detergente altrimenti pulite con salviette sterili imbevute di detergente; vanno quindi disinfettate con un prodotto idoneo a seconda della loro natura plastica o metallica.
6. Lavandini, lava-capelli e lava-piedi, dopo essere stati lavati con un detergente, devono essere disinfettati spargendovi una soluzione di ipoclorito di sodio o di polifenoli che va lasciata asciugare spontaneamente.
7. Un contenitore internamente rivestito con materiale lavabile e disinfettabile deve essere destinato al deposito della biancheria sporca.
8. Le attrezzature in dotazione presso l'attività di estetica devono corrispondere a quelle indicate nell'elenco, eventualmente aggiornato, in possesso del Comune, e devono essere in possesso del marchio CE.
9. I cosmetici impiegati nell'attività vanno conservati nelle confezioni originali con la documentazione relativa alla corrispondenza alla normativa vigente.

REQUISITI DI SICUREZZA ED IGIENICO – SANITARI PER LE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

REQUISITI STRUTTURALI

1. Locali e servizi igienici

Si applicano i requisiti per l'attività di estetista e parrucchiere misto di cui ai n.ri 1, 2, 3;

Gli spazi dove vengono effettuate le procedure devono essere separati dagli altri vani (attesa, sterilizzazione strumenti, ecc.);

Deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati i materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati;

La zona adibita a sterilizzazione dovrà essere provvista di lavandino con acqua calda e fredda;

Per l'esercizio di tatuaggio e piercing va previsto un locale/zona spogliatoio per gli addetti dotato di armadietti a doppio scomparto

NORME COMPORTAMENTALI

1. Apparecchiature e strumenti:

- qualora vengano usati strumenti riutilizzabili gli stessi devono essere sottoposti a sterilizzazione secondo procedure adeguate alla tipologia degli strumenti in uso
- il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con idonei disinfettanti
- gli aghi e gli strumenti taglienti che vengono a contatto con superfici cutanee devono essere sempre e rigorosamente monouso;
- i pigmenti colorati da utilizzare devono essere atossici e sterili; devono essere conservati in confezioni munite di adeguata etichettatura e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido.

2 Altre norme comportamentali

1. Al momento dell'utilizzazione, i contenitori dei pigmenti devono essere monouso, di piccole dimensioni ed eliminati dopo l'impiego su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è esaurito.
2. Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere in contatto con il sangue devono essere utilizzate adeguate misure barriera (maschera, guanti, occhiali ecc)
3. Prima e dopo ogni procedura deve essere effettuato un lavaggio accurato delle mani con antisettico, indipendentemente dall'impiego di guanti monouso.
4. È opportuno indossare un camice o abbigliamento simile monouso.
5. Per prevenire punture accidentali con aghi o taglienti, questi non devono essere reincappucciati o volontariamente rotti o piegati, ma vanno riposti negli appositi contenitori resistenti alla foratura.
6. I rifiuti sanitari pericolosi devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
7. La biancheria non monouso dovrà essere maneggiata quanto meno possibile, posta in sacchi impermeabili e lavata con detersivo ad una temperatura superiore a 71°C per 25 minuti. (è comunque consigliato l'utilizzo di materiali monouso).
8. È necessario acquisire il consenso informato dell'utente.

INDICE ANALITICO

“	I
“Legge”; 3	impresa individuale; 3; 4; 5; 6; 7; 10 imprese artigiane; 4; 10
A	L
albo provinciale delle imprese artigiane; 4	linee guida; 2
ambulante; 11; 13	M
apparecchi elettromeccanici; 3	make-up o maquillage o trucco; 2
apparecchiature elettromeccaniche; 3	O
ASS; 12; 15	onicotecnico; 14
attestazione; 7	P
attività di estetista; 3	parrucche; 2; 14
attività di parrucchiere misto; 2	piercing; 5; 15
attività di piercing; 2	posteggio; 11; 13
attività di tatuaggio; 2	principi generali; 3
attività mista; 10	procedimento; 2; 6; 8
attività prevalente; 3	Q
attività stagionale; 3	qualifica professionale; 2
attività temporanea; 3	qualificazione professionale; 2; 4; 5; 15
C	R
centro di abbronzatura o “solarium”; 3	relazione tecnica; 7; 8
cessazione; 2; 9	requisiti essenziali della DIA; 7
ciglia finte; 14	requisiti igienico sanitari e di sicurezza; 2
comunicazione; 4; 6; 9; 13; 15	responsabile del procedimento; 8
D	S
decadenza; 2; 12	sauna e bagno turco; 2
destinazione d’uso; 3; 7	sospensione; 6; 9; 12; 13
DIA; 3; 6; 7; 8	subingresso; 15
dichiarazione di inizio attività; 3; 6; 7; 9	T
dichiarazione di inizio attività (DIA); 3; 6	tatuaggio; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 11; 13; 15; 18
direttore tecnico; 2; 4; 5; 6; 7; 13	tatuaggio e piercing; 2; 3; 4; 6; 10; 11; 13; 15; 18
direttore tecnico o direttore d’azienda; 2	trasferimento; 2; 8
disegno epidermico o trucco semi- permanente; 2	U
divieto di prosecuzione; 3; 8; 12; 13	unità funzionale; 10; 11
E	
elenco delle attrezzature; 8	
G	
ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico; 3	